



Osservatorio
Legislativo
Interregionale

Roma, 14-15 aprile 2016

Regione autonoma Friuli Venezia Giulia

A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini,
F. Turrini

**SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE
RELATIVE ALLE REGIONI A STATUTO SPECIALE E ALLE PROVINCE AUTONOME**

Febbraio - Aprile 2016

 Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 14-15 aprile 2016 Regione autonoma Friuli Venezia Giulia A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini
--	---

Sentenze e Ordinanze della Corte Costituzionale relative alle Regioni a Statuto Speciale e alle Province autonome
Dicembre - Gennaio 2016

Sentenza/Ordinanza	Giudizio	Ricorrente	Resistente	Esito favorevole	Materia
28/2016	Principale	Provincia autonoma di Bolzano	Presidente del Consiglio dei Ministri	Provincia autonoma	GU 7/2016 contabilità pubblica finanza regionale
29/2016	Principale	Regione Siciliana	Presidente del Consiglio dei Ministri	Stato	GU 7 /2016 sistema tributario
31/2016	Principale	Province autonome BZ e Trento, Regione siciliana	Presidente del Consiglio dei Ministri	Stato	GU 8/2016 contabilità pubblica finanza regionale
40/2016	Principale	Regione siciliana	Presidente del Consiglio dei Ministri	Stato/Regione	GU 9/2016 contabilità pubblica finanza regionale
42/2016*	Principale	Regione autonoma Valle d'Aosta Provincia autonoma di Trento e Bolzano	Presidente del Consiglio dei Ministri	estinzione processo	GU 9/2016

 Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 14-15 aprile 2016 Regione autonoma Friuli Venezia Giulia A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini
--	---

43/2016*	Principale	Provincia autonoma Trento	Presidente del Consiglio dei Ministri	estinzione giudizio/cessazione materia contendere	GU 10/2016
45/2016*	incidentale	Tribunale Gela	Regione siciliana	Non fondatezza	GU 10/2016
48/2016*	Conflitto attribuzione enti	Sardegna	Presidente del Consiglio dei Ministri	estinzione processo	GU 10/2016
51/2016	Principale	Provincia autonoma Trento	Presidente del Consiglio dei Ministri	Provincia autonoma	GU 11/2016 Organizzazione servizio idrico
58/2016	Principale	Sardegna	Presidente del Consiglio dei Ministri	Inammissibile	GU 13/2016 Ordinamento degli uffici
60/2016*	Conflitto attribuzione enti	Provincia autonoma di Bolzano	Presidente del Consiglio dei Ministri	Estinzione processo	GU 13/2016
61/2016*	Conflitto attribuzione enti	Valle d'Aosta	Presidente del Consiglio dei Ministri	Estinzione processo	GU 13/2016

 Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 14-15 aprile 2016 Regione autonoma Friuli Venezia Giulia A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini
--	---

62/2016*	Conflitto attribuzione enti	Provincia autonoma di Bolzano	Presidente del Consiglio dei Ministri	Estinzione giudizio	GU 13/2016
66/2016	Principale	Valle d'Aosta	Presidente del Consiglio dei Ministri	Regione	GU 14/2016 contabilità pubblica finanza regionale
71/2016*	Conflitto attribuzione enti	Sardegna	Presidente del Consiglio dei Ministri	Estinzione processo	GU 14/2016
73/2016*	incidentale	Tribunale ordinario di Marsala	Regione siciliana	Manifesta infondatezza	GU 14/2016

* le ordinanze nn. 42, 48, 60, 61, 62, 71, 73 del 2016 e le sentenze 43 e 45 del 2016 non sono state schedate;



CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

Sentenza: 13 gennaio – 11 febbraio 2016, n. 28 (GU 7/2016)

Materia: contabilità pubblica, finanza regionale

Tipo di giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Limiti violati: artt. 79, 103, 104 e 107 dello Statuto di autonomia; norme di attuazione allo Statuto di cui al d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268; principi di ragionevolezza, di leale collaborazione e di delimitazione temporale

Ricorrente: Provincia autonoma di Bolzano

Resistente: Presidente del Consiglio dei ministri

Oggetto del ricorso: art. 1, comma 55, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014)

Esito del giudizio:

La Corte dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 55, della legge di stabilità 2014, nella parte in cui si applica alle Province autonome di Bolzano e di Trento.

Annotazioni:

La Provincia autonoma di Bolzano ha impugnato numerosi commi dell'art. 1 della legge di stabilità 2014 tra i quali il comma 55 dell'art. 1, che prevede che una somma pari a 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 sia destinata dal sistema delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ad un fondo per il sostegno dell'accesso al credito delle piccole e medie imprese attraverso il rafforzamento dei confidi, senza effetti di aumento sulla determinazione della misura annuale del diritto camerale

La ricorrente denuncia, in primo luogo, la violazione dell'art. 79 dello statuto il quale attribuisce alle Province autonome la funzione di stabilire gli obblighi relativi al patto di stabilità interno e provvedere alle funzioni di coordinamento anche con riferimento alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e degli articoli 103, 104 e 107 dello Statuto; delle norme di attuazione allo Statuto nonché dei principi di ragionevolezza, di leale collaborazione e di delimitazione temporale.

Si costituisce lo Stato sostenendo che tutte le disposizioni impugnate possono essere considerate principi di coordinamento della finanza pubblica, finalizzati a fronteggiare una situazione economica congiunturale, in un contesto di perequazione delle risorse finanziarie, che possono anche determinare riduzioni nelle disponibilità finanziarie delle Regioni purché non siano tali da comportare uno squilibrio incompatibile con le complessive esigenze di spesa regionale.

La Corte ritiene che la questione nel merito sia fondata.

La Provincia autonoma di Bolzano (come quella di Trento) gode di una particolare autonomia in materia finanziaria, caratterizzata (e rafforzata) da un meccanismo peculiare di modifica delle relative disposizioni statutarie, che ammette l'intervento del legislatore statale con legge ordinaria solo in presenza di una preventiva intesa con la Regione e le Province autonome.

Ai sensi del comma 3 dell'art. 79 dello statuto la Regione e le province concordano con il Ministro dell'economia e delle finanze gli obblighi relativi al patto di stabilità interno con riferimento ai saldi di bilancio da conseguire in ciascun periodo. Fermi restando gli obiettivi complessivi di finanza pubblica, spetta alle province stabilire gli obblighi relativi al patto di stabilità interno e provvedere alle funzioni di coordinamento con riferimento agli enti locali, ai propri enti e organismi strumentali, alle aziende sanitarie, alle università non statali di cui all'articolo 17, comma 120,



Osservatorio
Legislativo
Interregionale

Roma, 14-15 aprile 2016

Regione autonoma Friuli Venezia Giulia

A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini,
F. Turrini

della legge 15 maggio 1997, n. 127, alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e agli altri enti od organismi a ordinamento regionale o provinciale finanziati dalle stesse in via ordinaria.

La lesione dell'art. 79, comma 3, dello statuto speciale, derivante dal contenuto di estremo dettaglio della norma impugnata, unilateralmente imposta dal legislatore statale, in assenza delle previste forme di concertazione, determina la illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 55, della l. 147/2013, nella parte in cui si applica alla Provincia autonoma di Bolzano.

La dichiarazione di illegittimità di cui sopra estende la propria efficacia anche nei confronti della Provincia autonoma di Trento, tenuto conto dell'identità di contenuto della normativa statutaria violata (sentenze n. 301 del 2013, n. 133 del 2010, n. 341 e n. 334 del 2009, n. 45 del 2005).



Osservatorio
Legislativo
Interregionale

Roma, 14-15 aprile 2016

Regione autonoma Friuli Venezia Giulia

A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini,
F. Turrini

CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

Sentenza: 13 gennaio – 11 febbraio 2016, n. 29 (GU 7/2016)

Materia: sistema tributario

Tipo di giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Limiti violati: artt. 14, lettere d), o), p) e q), e 36 dello statuto e degli artt. 3, 81, 97 e 119 della Costituzione

Ricorrente: Regione siciliana

Resistente: Presidente del Consiglio dei ministri

Oggetto del ricorso: art. 28 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari) convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 11 agosto 2014, n. 114

Esito del giudizio: la Corte dichiara:

1) inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 28 del d.l. 90/2014, proposta in riferimento agli artt. 3, 81 e 97 Cost.;

2) non fondata la questione di legittimità costituzionale del medesimo art. 28 del d.l. 90/2014 proposta in riferimento agli artt. 14, lettere d), o), p) e q), e 36 dello statuto ed all'art. 119 Cost..

Annotazioni:

La Regione siciliana impugna l'art. 28 del d.l. 90/2014.

La norma censurata prevede, nelle more del riordino del sistema delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, che l'importo del diritto annuale delle Camere di commercio, come determinato per l'anno 2014, sia ridotto, per l'anno 2015, del 35 per cento, per l'anno 2016, del 40 per cento e, a decorrere dall'anno 2017, del 50 per cento, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Nel merito – premesso di avere competenza legislativa esclusiva in materia di «industria e commercio», ex art. 14, lettera d), dello statuto; materia estesa all'organizzazione e funzionamento degli organismi di autogoverno degli imprenditori commerciali ed industriali quali sono le Camere di commercio, la Regione osserva che l'art. 1 della l. 580/1993 (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura) qualifica dette Camere come enti pubblici locali dotati di autonomia funzionale che rientrano nel sistema dei poteri locali. E che esse ricadono, dunque, nell'ambito della potestà legislativa regionale anche in materia di «regime degli enti locali» e di «ordinamento degli uffici e degli enti regionali», nonché di «stato giuridico ed economico» del relativo personale; e sono soggette agli obblighi di equilibrio ed autonomia finanziaria dei propri bilanci ai sensi dell'art. 119 Cost..

La ricorrente rileva che l'intervenuta riduzione ope legis del contributo annuale si appalesa irragionevole (e lesiva dell'art. 3 Cost.), in quanto adottata a prescindere dal fabbisogno correlato ai servizi da espletare e in assenza sia di eventuale coeva riduzione delle competenze e delle funzioni di detti enti che di misure compensative a loro favore. Inoltre, per la ricorrente, la norma impugnata decurta gravemente le disponibilità finanziarie di detti enti in quanto opera in maniera indiscriminata un taglio lineare dei contributi su tutto il territorio nazionale, senza tener conto delle realtà economiche dei diversi territori e del numero delle aziende iscritte presso ogni ente; così ponendosi in contrasto con quanto affermato dall'impugnata norma (circa la neutralità dell'intervento nei confronti della finanza pubblica), giacché alla riduzione del gettito del



contributo annuale dovranno far fronte le stesse Camere di commercio e, quindi, alla fine, la stessa finanza pubblica.

Di conseguenza la norma, per carenza della necessaria attestazione della copertura finanziaria, contrasta altresì con l'art. 81 Cost. e con i principi di corretto andamento della pubblica amministrazione, di cui all'art. 97 Cost. e di garanzia delle autonomie funzionali locali sanciti dall'art. 119 Cost.. Ed invade la competenza regionale in materia di stato giuridico ed economico del personale regionale poiché grava negativamente ed immediatamente sulla tenuta economico-finanziaria delle Camere di commercio siciliane, e sulla loro possibilità di far fronte alle retribuzioni ed emolumenti del personale; con ciò violando l'art. 97 Cost., con incidenza sulla finanza pubblica regionale e sulla autonomia finanziaria riconosciuta dall'art. 36 st..

Si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri che in primo luogo ha eccepito l'inammissibilità delle censure riferite agli artt. 3, 81 e 97 Cost. per mancata motivazione in ordine alla loro ridondanza sulla sfera delle competenze regionali. In effetti, la Regione – nell'evocare la lesione di parametri costituzionali estranei rispetto a quelli che regolano il riparto di competenze tra Stato e Regioni – non motiva in alcun modo in ordine alla configurabilità di tale requisito. In particolare, relativamente agli artt. 81 e 97 Cost., la ricorrente si limita a richiamarne il contenuto precettivo e di principio; mentre, quanto all'art. 3 Cost., viene dedotta la irragionevolezza della riduzione ope legis del contributo annuale, in quanto operata a prescindere dalle realtà economiche dei diversi territori e dalla peculiarità dell'assetto competenziale regionale, nonché dal fabbisogno correlato ai servizi da espletare, in assenza sia di eventuale coeva riduzione delle competenze e delle funzioni di detti enti che di misure compensative a loro favore.

Argomentando in tal modo, la ricorrente contravviene al consolidato principio affermato da questa Corte, secondo cui, “nell'ambito di un giudizio in via principale, le questioni di legittimità costituzionale prospettate da una Regione, in ordine a parametri diversi da quelli riguardanti il riparto delle competenze legislative tra lo Stato e le Regioni, sono ammissibili soltanto se vi sia ridondanza delle asserite violazioni su tale riparto e il soggetto ricorrente abbia indicato le specifiche competenze ritenute lese e le ragioni della lamentata lesione”. Le censure riguardanti gli artt. 3, 81 e 97 Cost. risultano, dunque, inammissibili.

Nel merito, le rimanenti impugnazioni riferite agli altri parametri non sono fondate.

La ricorrente muove dalla premessa secondo cui le Camere di commercio vanno qualificate come enti pubblici locali dotati di autonomia funzionale, rientranti dunque nel sistema dei poteri locali.

A tale riguardo, va innanzitutto rilevato che l'art. 1, comma 1, della l. 580/1993, non contempla affatto l'asserita attribuzione a dette Camere della natura di enti locali, ma sancisce che le camere di commercio sono enti pubblici dotati di autonomia funzionale che svolgono, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, sulla base del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 118 Cost., funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese, curandone lo sviluppo nell'ambito delle economie locali.

Inoltre, va sottolineato che la Regione siciliana (diversamente dalla Regione autonoma Trentino-Alto Adige, alla quale sono attribuite la competenza legislativa esclusiva in materia di «ordinamento delle camere di commercio» e la titolarità delle relative funzioni amministrative), non vanta statutariamente una analoga competenza esclusiva in materia di Camere di commercio.

Soprattutto, come anche eccepito dalla difesa dello Stato, la disposizione de qua non incide su alcuna delle suddette evocate materie statutarie, né lede i principi evocati dalla ricorrente, giacché essa non disciplina il funzionamento delle Camere di commercio, concernendo viceversa la misura del diritto camerale e quindi essendo ascrivibile alla diversa materia del «sistema tributario»,



indicata dalla lettera e) del secondo comma dell'art. 117 Cost., di competenza esclusiva dello Stato.

Il diritto camerale in questione ha natura di tributo, istituito e regolato per legge dello Stato rispetto al quale la determinazione dell'aggiornamento, della riscossione e della ripartizione della misura è affidata al Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite l'Unioncamere e le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale. E poiché il diritto di cui trattasi non è riconducibile all'autonomia impositiva delle Camere di commercio, dal momento che a tali enti (estranei alla categoria degli enti locali) è attribuita soltanto la riscossione della prestazione patrimoniale, va, altresì, escluso che esso possa essere considerato "tributo locale", non essendo frutto del potere impositivo di un ente locale.

La Corte ha in varie occasioni precisato che "i tributi istituiti e regolati da una legge dello Stato (anche quando il relativo gettito sia parzialmente destinato a un ente territoriale, come appunto per la Regione siciliana) conservano inalterata la loro natura di tributi erariali. Conseguentemente, il legislatore statale può sempre modificarli, diminuirli o persino sopprimerli, senza che ciò comporti una violazione dell'autonomia finanziaria regionale, in quanto lo statuto di autonomia non assicura alla Regione siciliana una garanzia di "invarianza" quantitativa di entrate, con il solo limite che la riduzione delle entrate non sia, però, di entità tale da rendere impossibile lo svolgimento delle funzioni regionali nell'ambito dei rapporti finanziari tra Stato e Regioni. Sono quindi legittime le riduzioni delle risorse, purché non siano tali da comportare uno squilibrio incompatibile con le complessive esigenze di spesa e, in definitiva, non rendano insufficienti i mezzi finanziari dei quali la Regione dispone per l'adempimento dei propri compiti".

Sotto tale profilo, la Regione ricorrente non offre alcuna prova circa l'irreparabile pregiudizio paventato sulla funzionalità delle stesse, così eludendo la affermata necessità di una dimostrazione del denunciato squilibrio che sia supportata da dati quantitativi concreti. E ciò tanto più in quanto, come detto, il diritto camerale è solo una delle molteplici concorrenti forme di finanziamento delle Camere di commercio e dette Camere sono comunque destinatarie di contributi a carico del bilancio dello Stato per l'espletamento delle funzioni delegate.



CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

Sentenza: 27 gennaio – 17 febbraio 2016, n. 31 (GU 8/2016)

Materia: contabilità pubblica, finanza regionale

Tipo di giudizio: Legittimità costituzionale in via principale

Limiti violati: Artt. 81, 117, 118, 119 e 120; 136 Cost.; art. 10 l. cost. 3/2001; dell'art. 2, commi 106 e 108, legge 191/2009; principi di leale collaborazione, di ragionevolezza e «di delimitazione temporale».

Ricorrente: Province autonome di Bolzano e di Trento e Regione siciliana (nn. 57, 65 e 66 del 2014)

Resistente: Presidente del Consiglio dei ministri

Oggetto del ricorso: Art. 7, commi 1 e 1-bis, d.l. 66/2014

Esito del giudizio: La Corte ha dichiarato:

- l'illegittimità costituzionale della norma impugnata nella parte in cui si applica alla Regione siciliana;
- estinto il processo relativamente alle questioni di legittimità costituzionale promosse dalla Provincia autonoma di Bolzano
- estinto il processo relativamente alle questioni di legittimità costituzionale promosse dalla Provincia autonoma di Trento

Annotazioni:

Con la sentenza in oggetto la Corte limita l'esame alle questioni relative ai commi 1 e 1-bis dell'art. 7 del decreto-legge impugnato, riservando a separate pronunce la decisione sulle altre questioni promosse dalle ricorrenti.

In particolare, l'art. 7 è impugnato, con riguardo al comma 1, da tutte le ricorrenti; con riguardo al comma 1-bis, dalla Provincia autonoma di Bolzano e dalla Regione siciliana.

La disposizione di cui al comma 1, al primo periodo, fissa al 2013 il termine per l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 2, comma 36, terzo e quarto periodo, del decreto-legge 138/2011 con riferimento alla valutazione delle maggiori entrate della medesima annualità 2013 rispetto a quelle dell'anno precedente. A loro volta, le disposizioni del richiamato art. 2 riservano allo Stato le maggiori entrate derivanti dall'attivita di contrasto all'evasione fiscale.

Il secondo periodo del comma 1 dell'art. 7, invece, prevede che le maggiori entrate strutturali ed effettivamente incassate nel 2013, derivanti dal contrasto all'evasione fiscale e valutate, ai sensi del menzionato art. 2, comma 36, in 300 milioni di euro annui dal 2014, concorrono alla copertura degli oneri derivanti dallo stesso d.l. n. 66/2014.

Quanto al comma 1-bis dell'art. 7, esso riscrive in parte i commi 431 e 435 dell'art. 1 della legge 147/2013 prolungandone l'applicabilità. Anche tali commi introducono riserve all'erario di maggiori entrate derivanti dal contrasto all'evasione fiscale, destinandole al «Fondo per la riduzione della pressione fiscale».

In particolare, ai sensi della lettera a) del comma 1-bis si prevede che tale Fondo venga alimentato, tra l'altro, dall'ammontare di risorse espressamente qualificate come «permanenti» che, in sede di Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza, si stima di incassare non solo quali maggiori entrate rispetto alle previsioni iscritte nel bilancio dell'esercizio in corso, ma anche rispetto «a quelle effettivamente incassate nell'esercizio precedente» derivanti dall'attivita di



contrastò dell'evasione fiscale, al netto di quelle derivanti dall'attività svolta da Regioni, Province e Comuni.

La lettera b) del comma 1-bis, invece, estende al 2015 la destinazione alla riduzione della pressione fiscale delle entrate incassate in un apposito capitolo, derivanti da misure straordinarie di contrasto dell'evasione fiscale e non computate nei saldi di finanza pubblica, mediante riassegnazione al predetto Fondo.

Tutte le censure delle ricorrenti si incentrano, in sostanza, sul fatto che le disposizioni impugnate riserverebbero allo Stato le maggiori entrate da esse previste, in spregio ai requisiti statutariamente richiesti ai fini della legittimità di una simile riserva.

In considerazione della parziale identità delle norme denunciate e delle censure proposte, i tre giudizi, come sopra delimitati, sono stati riuniti per essere trattati congiuntamente e decisi con un'unica pronuncia.

Nelle more del giudizio, le Province autonome di Bolzano e di Trento hanno raggiunto con lo Stato un accordo in materia di finanza pubblica. Ne è seguita, da parte di tali ricorrenti, la rinuncia ai ricorsi. Pertanto, ai sensi dell'art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l'accettazione della rinuncia ha determinato l'estinzione del processo in riferimento alle questioni di legittimità promosse dalla Provincia autonoma di Bolzano.

Nonostante abbia raggiunto un analogo accordo, la Regione siciliana non ha rinunciato al ricorso.

Ad avviso della ricorrente, i proventi previsti dai commi impugnati non costituirebbero una «nuova» entrata, ma un «recupero» di imposte spettanti alla Regione.

Preliminarmente, la Corte ha esaminato le eccezioni di inammissibilità sollevate dal Presidente del Consiglio dei ministri secondo cui il ricorso sarebbe in primo luogo inammissibile alla luce della clausola di salvaguardia contenuta nell'art. 50-bis del d.l. n. 66/2014, ai sensi del quale «Le disposizioni del presente decreto si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano secondo le procedure previste dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione».

L'eccezione non è stata giudicata fondata.

In base alla giurisprudenza costituzionale, infatti, la clausola di salvaguardia svolge una «funzione di generale limite» per l'applicazione delle norme statali ove queste siano in contrasto con gli statuti e le relative norme di attuazione e «Detta inapplicabilità esclude la fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale basate sulla violazione di tali parametri statutari» (ex plurimis, sent. 241/2012); di conseguenza, l'eccezione non è stata accolta poiché essa «attiene, in realtà, non al preliminare profilo dell'ammissibilità della questione promossa, ma a quello, successivo, del merito della stessa» (sent. 199/2014).

Secondo la difesa statale, il ricorso sarebbe, altresì, inammissibile in quanto le disposizioni impugnate sarebbero espressione di un principio di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi dell'art. 117, terzo comma, Cost.

Neppure questa eccezione è stata accolta. La Corte ha, infatti, osservato che è vero che, «di regola, i principi di coordinamento della finanza pubblica recati dalla legislazione statale si applicano anche ai soggetti ad autonomia speciale» (sent. 77/2015), ma quand'anche, in ipotesi, alle disposizioni impugnate fosse riconosciuta una simile natura, «da tale qualificazione discenderebbe, semmai, l'infondatezza e non già l'inammissibilità del ricorso» (sent. 176/2015).

Ugualmente priva di fondamento è stata giudicata l'ulteriore eccezione di inammissibilità del ricorso per genericità delle censure in quanto è stato ritenuto che la ricorrente abbia richiamato correttamente il parametro costituzionale – l'art. 36 dello statuto regionale, in relazione all'art. 2



del DPR 1074/1965 – e ne abbia lamentato la violazione in ragione del fatto che le maggiori risorse derivanti dall’attività di contrasto all’evasione fiscale non costituirebbero entrate «nuove», ma mero «recupero» di imposte già spettanti alla Regione.

A ben vedere, dunque, «Il ricorso – ancorché conciso – rende [...] ben identificabili i termini delle questioni proposte, individuando le disposizioni impugnate, i parametri evocati e le ragioni dei dubbi di legittimità costituzionale» (sent. 241/2012).

Nel merito, la questione è stata giudicata fondata.

La Corte ha escluso l’operatività di clausole di salvaguardia analoghe a quella di cui all’art. 50-bis del d.l. n. 66/2014 ognqualvolta «il tenore letterale dei commi impugnati eccezionalmente dispone che essi siano immediatamente applicabili alla Regione siciliana» (sent. 241/2012).

È bensì vero che gli impugnati commi 1 e 1-bis dell’art. 7 del d.l. 66/2014, non recano un esplicito riferimento all’attività di contrasto all’evasione fiscale posta in essere dall’agente della riscossione competente per la Sicilia; nondimeno, nessun dubbio può sussistere sul fatto che le somme recuperate dalla lotta all’evasione fiscale non costituiscono nuove entrate (sent. 246/2015) e che tra esse rientrano anche quelle derivanti dall’attività svolta sul territorio siciliano dagli organismi competenti.

D’altra parte, la Corte, nell’escludere che possa essere motivo di inammissibilità della questione la mancata indicazione, da parte della Regione siciliana, delle specifiche «maggiori entrate» che costituiscono proventi di tributi ad essa devoluti, ha sottolineato che «Nessuna incertezza, infatti, può sussistere in ordine all’oggetto del giudizio, sia perché le censure della Regione non possono che riferirsi alle entrate su cui essa abbia titolo; sia perché, a sua volta, è lo stesso comma 431 a far riferimento ad un generico “ammontare di risorse permanenti che [...] si stima di incassare quali maggiori entrate [...] derivanti dall’attività di contrasto dell’evasione fiscale”, senza dunque indicare con precisione su quali ambiti si concentrerà la lotta all’evasione e se, di conseguenza, potrà incidere anche su entrate di spettanza regionale» (sent. 246/2015).

Se dunque le censure della Regione siciliana non possono che riferirsi ad entrate ad essa spettanti, ne deriva, a giudizio della Corte, che anche nel presente giudizio la clausola di cui all’art. 50-bis deve ritenersi inoperante; di conseguenza, «I commi impugnati [...] nella parte in cui riguardano tutti i tributi riscossi nel territorio siciliano non nominativamente attribuiti all’Erario dallo statuto, violano direttamente i parametri evocati con conseguente loro illegittimità costituzionale» (sent. 241/2012).



CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

Sentenza: 10 - 25 febbraio 2016, n. 40 (GU 9/2016)

Materia: contabilità pubblica, finanza regionale

Tipo di giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Limiti violati: artt. 81, ultimo comma, e 119 Cost.; artt. 36 e 43 regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), convertito dalla legge costituzionale 2/1948; art. 2, primo comma, decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria).

Ricorrente: Regione siciliana (ricorso n. 66/2014)

Resistente: Presidente del Consiglio dei ministri

Oggetto del ricorso: artt. 46, commi 1, 2 e 3, e 47, commi da 1 a 7, d.l. 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89

Esito del giudizio: la Corte dichiara:

- 1) inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 46, co. 1 e 2, in riferimento all'art. 36 del r.d.lgs. 455/1946, e all'art. 2, primo comma, del d.P.R. 1074/1965, nonché in riferimento agli artt. 81, ultimo comma, e 119 Cost.;
- 2) inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 47, commi da 1 a 3 e da 5 a 7, in riferimento all'art. 36 del r.d.lgs. 455/1946 e all'art. 2, primo comma, del d.P.R. 1074/1965;
- 3) non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 46, co. 1 e 2, in riferimento all'art. 43 del r.d.lgs. n. 455 del 1946;
- 4) non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 46, co.3, in riferimento agli artt. 36 e 43 del r.d.lgs. 455/1946 e all'art. 2, primo comma, del d.P.R. 1074/1965, nonché in riferimento agli artt. 81, ultimo comma, e 119 Cost.,
- 5) non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 47, co. 4, in riferimento all'art. 36 del r.d.lgs. 455/1946 e all'art. 2, primo comma, del d.P.R. 1074/1965.

Annotazioni:

La Corte giudica sul ricorso promosso dalla Regione siciliana che ritiene illegittimi gli artt. 46, commi 1, 2 e 3, e 47, commi da 1 a 7, del d.l. 66/2014,(Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito, con modificazioni, della l. 89/2014.

L'art. 46, co. 2, del d.l. 66/2014, come convertito, ha ridefinito l'obiettivo del patto di stabilità per le Regioni speciali e le Province autonome, e ha aggiunto rispetto alla disciplina della legge di stabilità 2013, ulteriori oneri a carico della Regione, elevandone il contributo a 222 milioni di euro per l'anno 2014 e a 311 milioni di euro per il triennio 2015-2017. Secondo la ricorrente così facendo la disposizione impugnata violerebbe gli artt. 8 (rectius: 81), ultimo comma, e 119 Cost., nonché gli artt. 36 e 43 del regio decreto legislativo 455/1946, (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), convertito dalla legge costituzionale 2/1948, e 2, primo comma, del d.P.R. 1074/1965 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria).

Tali ulteriori oneri infatti mettono in crisi il raggiungimento dell'equilibrio finanziario del bilancio regionale, oltre ad essere stati adottati senza alcuna preventiva intesa, in violazione del principio di leale collaborazione fra Stato e Regione.



Gli stessi vizi secondo la ricorrente inficiano il co. 3 dell'art. 46, che prevede un altro concorso delle autonomie speciali alla finanza pubblica, onerando ulteriormente la Regione siciliana di circa 194 milioni di euro per il 2014 e di circa 132 milioni di euro per il triennio 2015-2017.

Infine i commi da 1 a 7 dell'art. 47, che prevedono che il mancato versamento del contributo alla finanza pubblica da parte di Province e Città metropolitane, sia recuperato dall'Agenzia delle entrate a valere sui versamenti per imposte sull'assicurazione contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, violerebbero l'art. 36 dello statuto siciliano e l'art. 2, primo comma, delle relative norme di attuazione, in quanto i proventi di tale imposta, in Sicilia, spettano alla Regione.

La Corte riserva a separate pronunce la decisione sulle altre questioni promosse con il medesimo ricorso e rileva preliminarmente che le disposizioni impugnate sono state modificate in pendenza del giudizio, estendendo fino al 2018 il contributo e il concorso ulteriore delle autonomie speciali.

Per quanto attiene ai commi 2 e 3 dell'art. 46 le modifiche sono state impugnate dalla Regione siciliana con successivi ricorsi e quindi lo scrutinio della Corte si limita al precetto delle disposizioni impugnate senza necessità di valutare il trasferimento delle questioni di legittimità alle modifiche sopravvenute. Per quanto attiene invece l'art. 47, non vi è stata una autonoma impugnazione delle disposizioni di modifica, quindi la Corte verifica la necessità di trasferire a queste ultime le questioni di legittimità costituzionale proposte sulle norme originarie.

Infatti in caso di *ius superveniens*, la questione di legittimità deve essere trasferita quando la disposizione impugnata sia stata modificata marginalmente (sentenza n. 30/2012), senza che ne sia conseguita l'alterazione della sua portata precettiva (sentenza n. 193/2012) e la modifica risulti comunque orientata in senso non satisfattivo alle richieste della ricorrente (sentenze n. 155 e n. 46 del 2015).

Secondo la Corte le modifiche non presentano carattere marginale in quanto determinano entrambe sia una diversa portata precettiva delle disposizioni modificate, sia un'autonoma incisione, nei due casi, sugli interessi della ricorrente. Non dubita infatti che in tal senso siano da valutare l'estensione di un anno, successivo all'iniziale quadriennio contemplato, del concorso alla finanza pubblica delle Province e delle Città metropolitane, nonché l'analogia estensione di un anno, rispetto all'originario triennio, del loro obbligo di ridurre la spesa per incarichi di consulenza, studio e ricerca e per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa. La questione pertanto rimane limitata al contenuto precettivo originario dei commi 1 e 2 dell'art. 47.

La Corte si pronuncia quindi sulle questioni di inammissibilità sollevate dallo Stato, che ha in primo luogo invocato la declaratoria di «cessazione della materia del contendere», in relazione all'accordo siglato il 9 giugno 2014, tra il Ministero dell'economia e delle finanze ed il Presidente della Regione siciliana, con la definizione dei reciproci impegni finanziari per il periodo 2014-2017.

La Corte non ritiene accoglibile la richiesta non essendo venuto meno l'interesse della ricorrente alla decisione, posto fra l'altro che il ricorso in questione è successivo alla stipulazione dell'accordo, mentre con esso la Regione si è impegnata a ritirare, entro il 30 giugno 2014, tutti i ricorsi pendenti relativi alle impugnative di leggi o di atti conseguenziali in materia di finanza pubblica, promossi prima dell'accordo stesso o, comunque, a rinunciare per gli anni 2014-17 agli effetti positivi sia in termini di saldo netto da finanziare che in termini di indebitamento netto che dovessero derivare da eventuali pronunce di accoglimento.

La Corte ritiene inoltre non fondata l'eccezione di inammissibilità derivante dalla circostanza che l'operatività della clausola di salvaguardia assicura il pieno rispetto delle norme statutarie asseritamente violate.



Sul punto precisa che i primi tre commi dell'art. 46 recano prescrizioni specificamente ed esclusivamente rivolte alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome. Deve perciò applicarsi il principio, già affermato dalla giurisprudenza costituzionale, secondo cui l'illegittimità costituzionale di una previsione legislativa non è esclusa dalla presenza di una clausola di salvaguardia, allorquando tale clausola entri in contraddizione con quanto testualmente affermato dalle norme impugnate, che facciano esplicito riferimento alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome (da ultimo, sentenze n. 156 e n. 77 del 2015).

La Corte ritiene poi inammissibili, per genericità delle censure, le questioni di legittimità relative all'art. 47, co. da 1 a 3 e da 5 a 7, del d.l. 66/2014, e giudica invece non fondate le censure relative al co. 4 dell'art 47.

Infatti sebbene la normativa della Regione siciliana preveda che i trasferimenti alle Province siano ridotti per un importo pari al gettito riscosso per l'imposta di cui si tratta, è evidente che la riduzione di liquidità a disposizione delle Province, come conseguenza dell'applicazione del meccanismo compensatorio previsto dalla norma impugnata, potrebbe determinare effetti indiretti sulle finanze regionali, per l'eventuale necessità di ulteriori trasferimenti che si renderebbero necessari al fine di assicurare il regolare svolgimento delle funzioni affidate alle Province. Secondo la Corte quindi tanto basta per giustificare l'interesse processuale al ricorso ed il rigetto dell'eccezione di inammissibilità.

Sempre in via preliminare, in relazione alle censure mosse all'art. 46, co. 1 e 2, la Corte rileva d'ufficio l'inammissibilità del ricorso, per incertezza ed oscurità della censura (sentenza n. 238/2015), per la parte in cui si asserisce la violazione degli artt. 81, ultimo comma, e 119 Cost., nonché dell'art. 36 dello statuto siciliano e dell'art. 2, primo comma, del d.P.R. 1074/1965.

Nel merito, tutte le residue questioni proposte sono ritenute non fondate.

Non fondata è la questione di legittimità costituzionale dell'art. 46, co. 1 e 2, per il superstite profilo di violazione dell'art. 43 dello statuto di autonomia siciliano, in quanto prevedrebbe una misura di finanza pubblica senza previa intesa con la Regione.

Sul punto la Corte richiama ancora la propria precedente sentenza n. 238/2015, ove vi era una analoga censura della Regione siciliana avverso una disposizione dai contenuti sovrappponibili a quelle esaminate e già dichiarata non fondata. Ciò, sul presupposto per cui, di regola, i principi di coordinamento della finanza pubblica recati dalla legislazione statale si applicano anche ai soggetti ad autonomia speciale (ex multis, sentenze n. 273, n. 263, n. 239, n. 238, n. 176 e n. 82 del 2015). Secondo la Corte rispetto a questi ultimi va privilegiata la via dell'accordo, ma in casi particolari, il principio desunto dall'art. 27 della l. 42/2009, (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione), può essere derogato dal legislatore statale in quanto non recepito dallo statuto di autonomia siciliano o dalle relative norme di attuazione.

Non fondate sono ritenute anche le questioni proposte avverso l'art. 46, co. 3 che modifica l'art. 1, co. 526, della l. 147/2013, prevedendo un ulteriore concorso delle autonomie speciali alla finanza pubblica, con oneri specifici a carico della Regione siciliana.

Sul punto la Corte rammenta la sentenza 239/2015, con la quale scrutinando proprio l'art. 1, co. 526, della l. 147/2013, ha rigettato analoghe censure anche in quell'occasione incentrate sulla violazione degli artt. 81 e 119 Cost., nonché degli artt. 36 e 43 dello statuto speciale, e dell'art. 2, primo comma, delle relative norme di attuazione.

In particolare, è stata allora rigettata la censura, ora riproposta, che lamentava un'asserita determinazione unilaterale, da parte dello Stato, del concorso delle autonomie speciali al risanamento della finanza pubblica, in violazione del principio dell'accordo. In quell'occasione la Corte ha evidenziato che, in un contesto di grave crisi economica, il legislatore, nella



determinazione delle modalità del concorso delle autonomie speciali alle manovre di finanza pubblica, può discostarsi dal modello consensualistico, fermo restando il necessario rispetto della sovraordinata fonte statutaria. Rispetto alle norme impugnate la Corte non trova ragioni per discostarsi dalle medesime conclusioni.

In ultimo ritiene infondate le questioni proposte avverso l'art. 47, co.4, che ritiene fra l'altro l'unica parte dell'articolo rispetto alla quale la Regione abbia proposto censure argomentate.

Infatti secondo la ricorrente, nel prevedere che il mancato versamento, da parte di Province e Città metropolitane, del contributo alla finanza pubblica posto a loro carico, venga recuperato dall'Agenzia delle entrate a valere sui versamenti per imposte sull'assicurazione contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, la disposizione violerebbe l'art. 36 dello statuto siciliano e l'art. 2, primo comma, delle relative norme di attuazione, in quanto i proventi di tale imposta, in Sicilia, spettano alla Regione.

Secondo la Corte l'intervento statale si è mosso in uno spazio in cui l'autonomia statutaria ha avuto modo di dispiegarsi. L'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, istituita e disciplinata dallo Stato, ha conservato la natura di tributo erariale, pur dopo la riqualificazione – in termini di «tributo proprio derivato» delle Province – effettuata con l'art. 17, co. 1, del d.lgs. 68/2011 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario). Ciò è confermato dalla costante giurisprudenza costituzionale (ex multis, sentenze n. 67/2015, n. 97/2013, n. 123/2010 e n. 216/2009).

Detta imposta pertanto rientra nel novero delle entrate che, ai sensi dell'art. 36 dello statuto siciliano e delle relative norme di attuazione, spettano alla Regione, nella misura in cui sono riscosse nell'ambito del suo territorio.

Ne consegue che le previsioni dell'art. 47, co. 4, possono trovare applicazione per la Regione siciliana, solo se la stessa Regione provvede con propria normativa a dare attuazione alla legislazione statale, nel rispetto della sua autonomia speciale. La Regione siciliana ha adottato la l.r. 21/2013 (Disposizioni finanziarie urgenti per l'anno 2013. Disposizioni varie), con la quale ha esattamente provveduto in tal senso. In particolare con detta legge non si è limitata a trasferire alle proprie Province il gettito fiscale relativo all'imposta di cui si tratta, ma ha inteso attribuire loro l'imposta stessa, in esplicita attuazione dell'art. 17, co. 1, del d.lgs. 68/2011. Non si pone quindi per la Corte alcun problema di riserva (altrimenti illegittima) allo Stato di tributi spettanti alla Regione siciliana.

Infatti la legge regionale, attribuendo all'imposta in questione il carattere di tributo proprio derivato delle Province, realizza il presupposto che legittima il meccanismo di recupero previsto dalla norma impugnata, della cui applicazione nei suoi confronti la Regione non può dolersi.



CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

Sentenza: 23 febbraio – 10 marzo 2016, n. 51 (GU 11/2016)

Materia: organizzazione servizio idrico

Tipo di giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Limiti violati: art. 8, numeri 1), 5), 17), 19) e 24); 14; 80 e 81 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige)

Ricorrente: Provincia autonoma di Trento

Resistente: Presidente del Consiglio dei ministri

Oggetto del ricorso: articolo 7, comma 1, lettera b), numero 2), del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della l. 164/2014

Esito del giudizio: la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 7, comma 1, lettera b), numero 2), del d.l. 133/2014 limitatamente alle parole “e dalle province autonome”.

Annotazioni:

La Provincia autonoma di Trento impugna l'art. 7, comma 1), lettera b), numero 2), del decreto legge 133/2014.

La disposizione impugnata ha aggiunto all'art. 147 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), il comma 1-bis, con cui si prevede che qualora gli enti locali non aderiscano agli enti di governo dell'ambito ottimale del servizio idrico entro il termine fissato dalle regioni e dalle province autonome e, comunque, non oltre sessanta giorni dalla delibera di individuazione degli enti di governo, il Presidente della regione esercita, previa diffida all'ente locale ad adempiere entro ulteriori trenta giorni, i poteri sostitutivi, ponendo le relative spese a carico dell'ente inadempiente.

La ricorrente lamenta che la norma, menzionando anche le «province autonome», accanto alle regioni, tra i soggetti chiamati ad assegnare agli enti locali un termine per l'adesione agli enti di governo dell'ambito territoriale ottimale, violerebbe la sua competenza legislativa primaria in materia di organizzazione del servizio idrico, desumibile dalla lettura congiunta di numerosi parametri statutari e di attuazione statutaria e in particolare: l'art. 8, numeri 1), 5), 17), 19) e 24), l'art. 9, numeri 9) e 10), gli artt. 14, 80 e 81 st. cui si aggiungono le correlative norme di attuazione contenute nel d.P.R. 115/1973 che trasferisce alle Province autonome, tra l'altro, tutti i beni del demanio idrico; dal d.P.R. 381/1974 che trasferisce alle Province le attribuzioni dell'amministrazione dello Stato in materia di urbanistica, di edilizia comunque sovvenzionata, di utilizzazione delle acque pubbliche, di opere idrauliche, di opere di prevenzione e pronto soccorso per calamità pubbliche, di espropriazione per pubblica utilità, di viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse provinciale nonché tutte le attribuzioni inerenti alla titolarità del demanio idrico ed in particolare quelle concernenti la polizia idraulica e la difesa delle acque dall'inquinamento; dal d.P.R. 235/1977 in materia di energia e di grandi derivazioni a scopo idroelettrico, nonché il d. lgs. 268/1992 in materia di finanza locale.

La norma impugnata si porrebbe in contrasto anche con l'art. 2 del decreto legislativo 266/1992 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra



atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento), che dispone l'inapplicabilità, nelle materie di competenza della Provincia, delle disposizioni legislative statali, fermo restando l'onere di adeguamento della legislazione provinciale vigente ai principi costituenti limiti statutari.

La Provincia autonoma rimette alla Corte il dubbio circa la effettiva applicabilità delle disposizioni contestate alle autonomie speciali per la presenza delle clausole di salvaguardia.

Secondo la Corte le clausole contenute nel d.l. 133/2014 non sono idonee a escludere l'efficacia della norma censurata nei confronti della Provincia ricorrente.

La Corte precisa infatti che né la clausola di salvaguardia contenuta al comma 9-bis dell'art. 7 del d.l. 133/2014, con specifico riguardo alla disciplina del servizio idrico integrato, né, a maggior ragione, quella generale contenuta nel successivo art. 43-bis, sono idonee a escludere l'efficacia della norma censurata nei confronti della Provincia ricorrente. La presenza infatti, in essa, di un espresso riferimento alle province autonome quali destinatarie del preceitto, comporta che debba farsi applicazione del principio, più volte affermato dalla giurisprudenza costituzionale, secondo il quale “l'illegittimità costituzionale di una previsione legislativa non è esclusa dalla presenza di una clausola di salvaguardia allorquando tale clausola entri «in contraddizione con quanto affermato nel seguito della disposizione, con esplicito riferimento alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome»”.

La Corte ritiene che la questione nel merito sia fondata.

Lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige attribuisce alla Provincia autonoma di Trento competenza legislativa primaria in materia di «acquedotti e lavori pubblici di interesse provinciale», «assunzione diretta di servizi pubblici e loro gestione mediante aziende speciali», «urbanistica», ed «opere idrauliche», nonché competenza legislativa concorrente in tema di «utilizzazione delle acque pubbliche», «igiene e sanità». L'art. 14 st. prevede, fra l'altro, che l'utilizzazione delle acque pubbliche deve essere realizzata in base ad un Piano generale stabilito d'intesa fra lo Stato e la Provincia autonoma, il quale sostituisce interamente, nel territorio provinciale, il Piano regolatore generale degli acquedotti. In base alle norme di attuazione statutaria contenute nel d.P.R. n. 115/1973, la Provincia autonoma di Trento esercita, inoltre, tutte le attribuzioni inerenti alla titolarità del demanio idrico, ivi compresa la polizia idraulica e la difesa delle acque dall'inquinamento.

Muovendo dalla cognizione complessiva e sistematica delle menzionate attribuzioni statutarie e delle relative norme di attuazione, la Corte ha riconosciuto in più occasioni in capo alla Provincia autonoma di Trento una competenza primaria in materia di organizzazione del servizio idrico, comprensiva della sua organizzazione e della sua programmazione, nonché dell'individuazione dei criteri di determinazione delle tariffe ad esso inerenti.

Tale sistema di attribuzioni non è stato sostituito dalla competenza esclusiva dello Stato in materia di “tutela della concorrenza e di tutela dell'ambiente”, a seguito della riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione, considerato che “la suddetta riforma, in forza del principio ricavabile dall'art. 10 della legge costituzionale 3/2001, non restringe la sfera di autonomia già spettante alla Provincia autonoma”. È evidente, quindi, come il «complesso intreccio di interessi e competenze in cura a diversi livelli istituzionali» in materia di risorse idriche non possa comportare alcuna compressione della preesistente autonomia organizzativa della Provincia autonoma in materia.

Su queste basi, la disposizione impugnata – presupponendo l'applicazione del modello di gestione del servizio idrico integrato dettato dal d.lgs. 152/2006 anche sul territorio delle province autonome – ha senza dubbio invaso un ambito che è precluso all'intervento del legislatore statale in ragione delle richiamate competenze statutarie.



Osservatorio
Legislativo
Interregionale

Roma, 14-15 aprile 2016

Regione autonoma Friuli Venezia Giulia

A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini,
F. Turrini

Per i motivi esposti, l'art. 7, comma 1, lettera b), numero 2), del d.l. 133/2014, deve quindi essere dichiarato costituzionalmente illegittimo limitatamente alle parole «e dalle province autonome».

Rimane assorbita l'ulteriore questione relativa alla violazione dell'art. 2 del d.lgs. 266/1992.



CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

Sentenza: 23 marzo 2016, n. 58 (GU 13/2016)

Materia: ordinamento degli uffici

Tipo di giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Limiti violati: artt. 3, 97 e 117, secondo comma, lettera I), e terzo comma, Cost.

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei Ministri (ricorso n. 24/2015)

Resistente: regione Sardegna

Oggetto del ricorso: artt. 10, 11 e 12 della legge della Regione autonoma Sardegna 25 novembre 2014, n. 24 (Disposizioni urgenti in materia di organizzazione della Regione)

Esito del giudizio: inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 10, 11 e 12 della legge della Regione autonoma Sardegna 24/2014, promossa in riferimento agli artt. 3, 97 e 117, secondo comma, lettera I), e terzo comma, della Costituzione

Annotazioni:

La Corte si pronuncia sul ricorso avverso gli artt. 10, 11 e 12 della legge della Regione autonoma Sardegna 25 novembre 2014, n. 24 (Disposizioni urgenti in materia di organizzazione della Regione), i quali hanno disposto rispettivamente: a) la possibilità di coordinare delle Unità di progetto per il conseguimento di obiettivi specifici da parte di dipendenti non dirigenti, in possesso dei requisiti per l'accesso alla qualifica dirigenziale, con l'attribuzione agli stessi di una indennità, con carattere retributivo connessa al conseguimento degli obiettivi, come previsto dalla contrattazione collettiva regionale per l'area dirigenti; b) – la possibilità di attribuzione temporanea delle funzioni dirigenziali, nelle more dell'espletamento dei concorsi pubblici; c) la disciplina della sostituzione dei direttori di servizio.

La Corte dichiara inammissibili le censure, promosse con riferimento agli artt. 3, 4 e 5 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), e all'art. 117, secondo comma, lettera I), Cost. nonché agli artt. 117, terzo comma, 3 e 97 Cost.

La prima censura, infatti, riferita all'art. 10, non argomenta né chiarisce – ad avviso della Corte - a quale dei parametri indicati si intenda fare riferimento, e perché essi o uno di essi assumano rilievo Va premesso, quanto alla prima censura, che, con riferimento all'art. 10 della legge regionale n. 24 del 2014, il ricorrente, dopo aver ricordato come, ai sensi dell'art. 3 dello statuto speciale, la Regione autonoma Sardegna abbia potestà legislativa «[i]n armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e col rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali, nonché delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica», si limita ad affermare che la norma regionale, nella parte in cui prevede l'attribuzione al personale non dirigente della retribuzione di risultato, prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro per l'area dirigenziale, contrasterebbe con l'ordinamento normativo e contrattuale vigente, afferendo ad aspetti della disciplina del lavoro pubblico, e quindi con l'art. 117, secondo comma, lettera I), Cost.

Anche con riferimento all'art. 11, la difesa dello Stato espone e illustra solo la lesione delle competenze legislative statali, limitandosi, ancora una volta, ad affermare che la norma regionale inciderebbe sulla disciplina dei rapporti di lavoro pubblico contrattualizzato. Così pure con riferimento, infine, all'art. 12 della stessa legge regionale.

La Corte evidenzia la carenza di motivazione che si traduce nella radicale inammissibilità delle censure per la mancata individuazione dei corretti parametri costituzionali.



Richiama la recente sentenza 151/2015 con cui la Corte (analogamente a sentenza 288/2013) ha posto in evidenza come, nel caso in cui venga impugnata in via principale la legge di un soggetto ad autonomia speciale, la compiuta definizione dell'oggetto del giudizio, onere di cui è gravato il ricorrente, non può prescindere dalla indicazione delle competenze legislative assegnate dallo statuto, alle quali le disposizioni impugnate sarebbero riferibili qualora non operasse il nuovo testo dell'art. 117 Cost.: in tale sentenza si precisa ulteriormente «che, qualora sia proposta impugnazione di una norma di legge di una Regione ad autonomia speciale, anche denunciandone l'eventuale contrasto con il diritto dell'Unione europea, il ricorrente ha l'onere di specificare le ragioni per cui debba prendersi in considerazione l'art. 117 Cost., in luogo del parametro ricavabile dallo statuto speciale».

Sono pertanto inammissibili le censure riferite alla violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera I) Cost., in quanto il ricorrente denuncia direttamente la lesione della potestà legislativa esclusiva dello Stato, senza ricordare che la Regione autonoma Sardegna, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a), dello statuto speciale, ha potestà legislativa primaria in materia di «ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi della Regione e stato giuridico ed economico del personale», quindi in materie strettamente pertinenti all'oggetto del contendere.

Analogamente, la Corte ritiene inammissibile anche l'altra questione di legittimità costituzionale, per la violazione degli artt. 3 e 97 Cost., nonché dell'art. 117, terzo comma, Cost., in relazione alla materia del coordinamento della finanza pubblica, in quanto anche tale censura si sostanzia in una enunciazione di principio, che non solo prescinde dal contenuto delle norme impugnate, ma che neppure specifica quali principi statali di coordinamento della finanza pubblica, connessi o meno ad obblighi comunitari, entrino nella specie in gioco, con il necessario riferimento ai relativi parametri interposti.

 Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 14-15 aprile 2016 Regione autonoma Friuli Venezia Giulia A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini, F. Turrini
--	---

CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE -

Sentenza: 23 febbraio – 5 aprile 2016, n. 66 (G.U. n. 14/2016)

Materia: contabilità pubblica, finanza regionale

Tipo di giudizio: principale

Limiti violati: artt. 48-bis e 50, Statuto, in relazione agli artt. 2, primo comma, lettere a) e b), 3, secondo comma, 4, terzo comma, e 8 della legge 26 novembre 1981, n. 690 (Revisione dell'ordinamento finanziario della regione Valle d'Aosta)

Ricorrente: Regione autonoma Valle d'Aosta (ric. n. 25/2015)

Resistente: Presidente del Consiglio dei ministri

Oggetto del ricorso: art. 1, comma 7, legge 15 dicembre 2014, n. 186 (Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio)

Esito del giudizio: l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 7, legge 186/2014, nella parte in cui si applica alla Regione autonoma Valle d'Aosta

Annotationi:

La Regione autonoma Valle d'Aosta ha proposto questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 7, della legge 186/2014, in riferimento all'art. 116 Cost. ed agli artt. 48-bis e 50, Statuto, in relazione agli artt. 2, primo comma, lettere a) e b), 3, secondo comma, 4, terzo comma, e 8 della legge 26 novembre 1981, n. 690 (Revisione dell'ordinamento finanziario della regione Valle d'Aosta), ed all'art. 1 del decreto legislativo 22 aprile 1994, n. 320 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle d'Aosta), nonché in riferimento al principio di leale collaborazione di cui agli artt. 5 e 120 Cost.

L'art. 1 della legge n. 186/2014 ha disciplinato procedure di collaborazione volontaria attraverso le quali i contribuenti possono spontaneamente definire, mediante il versamento di quanto dovuto, anche a titolo di sanzione, le violazioni «in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, di imposte sostitutive, di imposta regionale sulle attività produttive e di imposta sul valore aggiunto», nonché le eventuali violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta, con riferimento ad attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute anche all'estero. Il comma 7 prevede in particolare che le entrate derivanti dall'attuazione delle procedure di collaborazione volontaria affluiscono ad un apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere successivamente destinate a specifiche finalità indicate nella disposizione medesima.

Secondo la Regione, la disposizione impugnata, devolvendo integralmente all'Erario le somme riscosse, violerebbe l'autonomia finanziaria riconosciutale dalla legge n. 690/1981, adottata ai sensi dell'art. 50 dello statuto e modificabile solo con il procedimento di cui all'art. 48-bis del statuto medesimo. In particolare, essa contrasterebbe con l'ordinamento finanziario regionale: sono infatti attribuite alla Regione, se percepito nel suo territorio, il gettito delle imposte erariali sul reddito delle persone fisiche e delle società, il gettito delle imposte sostitutive, il gettito dell'IVA e – per nove decimi – il provento di tutte le altre entrate tributarie erariali, comunque denominate, ad eccezione di quelle relative ai giochi pubblici. Secondo la ricorrente, inoltre, la norma censurata non potrebbe trovare fondamento nell'art. 8 della legge n. 690/1981, che disciplina la deroga al descritto regime di devoluzione, consentendo la riserva all'Erario di quanto altrimenti di spettanza regionale. Da un lato, infatti, nella fattispecie non si riscontrerebbe alcuna modifica dei tributi in considerazione, trattandosi del recupero di somme originariamente dovute ed evase; dall'altro, l'ammontare devoluto avrebbe dovuto essere determinato d'intesa



con il Presidente della Giunta regionale e non unilateralemente, come in concreto avvenuto. Ciò anche in violazione del principio di leale collaborazione di cui agli artt. 5 e 120 Cost.

La Corte giudica fondata la questione.

Secondo la Consulta, le entrate tributarie oggetto di contestazione riguardano il gettito tributario originariamente evaso attraverso la violazione degli obblighi dichiarativi e, successivamente, “emerso” in applicazione delle citate procedure di collaborazione. Si tratta in particolare del gettito delle imposte sui redditi, delle relative addizionali e delle imposte sostitutive, del gettito dell’IRAP e dell’IVA nonché di quello derivante dai sostituti di imposta (art. 64, primo comma, DPR 600/1973, recante «Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi»).

La Corte ricorda che l’ordinamento finanziario della Regione autonoma Valle d’Aosta (legge n. 690/1981) attribuisce integralmente alla stessa Regione il gettito dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, dell’imposta sul reddito delle società, delle relative imposte sostitutive (art. 2, primo comma, lettere a e b), dell’IVA (art. 3, secondo comma), nonché, per i nove decimi, quello di tutte le altre entrate tributarie erariali, comunque denominate, «percette» nel territorio regionale (art. 4, terzo comma). Il comma 7 dell’art. 1, legge 186/2014, oggetto di impugnazione, nel sottrarre alla Regione, in tutto o in parte, il gettito di tributi erariali ad essa spettante, ottenuto grazie alle procedure di collaborazione volontaria, si pone in contrasto con le disposizioni dell’ordinamento finanziario regionale che prevedono la devoluzione del gettito alla Regione.

In particolare, secondo la Corte, al caso in esame non è applicabile l’art. 8, primo comma, della legge n. 690/1981, il quale prevede – in deroga alla regola generale – che «Il provento derivante alla regione Valle d’Aosta da maggiorazioni di aliquote e da altre modificazioni dei tributi ad essa devoluti, disposte successivamente alla entrata in vigore della legge 6 dicembre 1971, n. 1065, ove sia destinato per legge, ai sensi dell’articolo 81, quarto comma, della Costituzione, per la copertura di nuove o maggiori spese che sono da effettuare a carico del bilancio statale, è riversato allo Stato». La disciplina delle procedure di collaborazione volontaria non determina infatti alcuna maggiorazione di aliquota né una generale modifica dei tributi, trattandosi, a legislazione fiscale sostanzialmente immutata, del gettito tributario originariamente dovuto ed illecitamente sottratto.

La Corte respinge inoltre la difesa del Presidente del Consiglio dei ministri, la quale giustifica la destinazione in deroga alle previsioni dell’ordinamento finanziario della Valle d’Aosta con la necessità di immettere nuovamente le somme percepite «nel circuito dell’economia lecita» attraverso le destinazioni loro impresse dall’art. 1, comma 7, della legge n. 186 del 2014. Secondo la difesa erariale vi sarebbe correlazione tra procedure di collaborazione volontaria e specifica destinazione del gettito allo Stato. Secondo la Corte, invece, un tanto non emerge dalla obiettiva configurazione delle norme che hanno introdotto tale istituto, orientate alla finalità di contrasto dell’evasione fiscale. Le procedure di collaborazione volontaria sono state adottate, infatti, con lo scopo di contrastare i fenomeni di evasione e di elusione fiscale, in conformità alle linee guida tracciate dall’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), le quali mirano a conciliare l’esigenza di ottenere un maggior gettito nel breve periodo con quella di migliorare il tasso di adempimento agli obblighi fiscali nel lungo periodo. In tale prospettiva, la nuova immissione delle somme percepite nel circuito dell’economia lecita avviene sia nel caso di destinazione allo Stato che in quello di devoluzione alla Regione.

La Corte rigetta altresì l’eccezione della difesa erariale, secondo cui le entrate in considerazione non sarebbero «percette» nel territorio valdostano, in quanto mancherebbe un collegamento territoriale per effetto della connotazione “estera” dell’imponibile (trattandosi di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio nazionale). Anzitutto, il gettito



tributario destinato al bilancio dello Stato non deriva soltanto dalla procedura di collaborazione volontaria internazionale, ma anche da quella nazionale afferente a violazioni riguardanti obblighi di dichiarazione per attività detenute in Italia (commi 2, 3 e 4 del medesimo art. 1 della legge n. 186 del 2014). Inoltre, occorre evidenziare come la disciplina delle procedure di collaborazione volontaria non innovi l'ordinamento quanto a modalità di pagamento dei tributi, onde la configurabilità della loro percezione nel territorio della Regione ricorrente.

Tale conclusione, secondo la Corte, non è smentita dall'art. 2, comma 1, lettera a), numero 2), del decreto-legge 30 settembre 2015, n. 153 (Misure urgenti per la finanza pubblica) – come modificato, in sede di conversione, dall'art. 1, comma 1, della legge 20 novembre 2015, n. 187 – secondo cui «[...] la competenza alla gestione delle istanze presentate, per la prima volta, a decorrere dal 10 novembre 2015 e all'emissione dei relativi atti, compresi quelli di accertamento e di contestazione delle violazioni, per tutte le annualità oggetto della procedura di collaborazione volontaria, è attribuita all'articolazione dell'Agenzia delle entrate individuata con provvedimento del direttore dell'Agenzia medesima, da emanare entro la data di entrata in vigore della presente disposizione». Detta disposizione non incide sulla fase di riscossione dei tributi, ma comporta soltanto l'eventuale spostamento al di fuori del territorio regionale della competenza alla gestione delle istanze di collaborazione volontaria presentate, per la prima volta, a decorrere dal 10 novembre 2015.

D'altra parte, a presidio dell'autonomia speciale, l'art. 5, secondo comma, della legge n. 690 del 1981 dispone che nell'ammontare dei proventi erariali devoluti alla Regione autonoma Valle d'Aosta «sono comprese anche le entrate afferenti all'ambito regionale ed affluite, per esigenze amministrative, dal territorio della regione stessa ad uffici situati fuori del territorio medesimo». Tale previsione evita che il regime di compartecipazione regionale possa essere pregiudicato da interventi normativi che, senza determinare un mutamento della disciplina delle modalità di pagamento dei tributi, dirottino il relativo afflusso da uffici finanziari situati nel territorio regionale ad uffici ubicati all'esterno di esso solo per contingenti esigenze «amministrative» (contabili o di organizzazione interna) degli uffici finanziari stessi (Corte cost. sent. n. 116 del 2010).

Infine, la Corte rigetta anche la tesi dell'Avvocatura generale dello Stato, secondo la quale l'intesa prevista dall'art. 8, secondo comma, della legge n. 690 del 1981 potrebbe essere posticipata ad un secondo momento, in particolare a quello dell'adozione dei decreti di cui all'art. 1, comma 8, della legge n. 186 del 2014, previsti per i criteri e le modalità di ripartizione delle nuove entrate tra le finalità indicate dal comma precedente e per l'attribuzione delle somme a ciascuna di esse. La posticipazione dell'intesa nelle sedi indicate non è realizzabile in ragione del fatto che l'art. 8, secondo comma, della legge n. 690 del 1981 si riferisce alla diversa fattispecie della preventiva determinazione dell'ammontare del gettito riscosso nel territorio regionale da riversare all'Erario. L'orientamento della Corte costituzionale secondo cui, a certe condizioni, allo Stato è consentito di prescindere dall'accordo con la Regione e di assumere determinazioni normative unilaterali afferenti all'assetto delle reciproche relazioni finanziarie, riguarda infatti le sole ipotesi per le quali l'unilaterale determinazione trovi giustificazione nella tempistica della manovra finanziaria e nella temporaneità di tale soluzione (Corte cost. sentenza n. 19 del 2015). Tale opzione è, infatti, configurabile solo quando l'indifferibilità degli adempimenti connessi alla manovra finanziaria impone allo Stato di rispettare senza indugi i vincoli di bilancio previsti o concordati in seno all'Unione europea, realizzando comunque «la [successiva] negoziazione di altre componenti finanziarie attive e passive, ulteriori rispetto al concorso fissato nell'ambito della manovra di stabilità» (Corte cost. sentenza n. 19 del 2015).

In conclusione, la Corte ritiene che l'art. 1, comma 7, della legge n. 186/2014 contrasti con gli artt. 2, primo comma, lettere a) e b), 3, secondo comma, 4, terzo comma, e 8 dell'ordinamento



Osservatorio
Legislativo
Interregionale

Roma, 14-15 aprile 2016

Regione autonoma Friuli Venezia Giulia

A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, C. Toresini,
F. Turrini

finanziario regionale di cui alla legge n. 690 del 1981. Essendo quest'ultimo contemplato dall'art. 50, quinto comma, dello statuto e suscettibile di modificazione solo secondo le procedure previste dall'art. 48-bis dello statuto medesimo, così come disposto dalle norme di attuazione (art. 1 del d.lgs. n. 320 del 1994), la disposizione impugnata, non adottata con la procedura statutaria, è ritenuta costituzionalmente illegittima (analogamente, sentenze n. 125 del 2015 e n. 133 del 2010).

La Corte dichiara infine assorbiti gli ulteriori motivi di censura.